



COMUNE DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

- ◆ Art. 1 - Oggetto del regolamento
- ◆ Art. 2 - Ambito di applicazione
- ◆ Art. 3 - Classificazione del comune
- ◆ Art. 4 - Categorie delle località
- ◆ Art. 5 - Tariffe
- ◆ Art. 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- ◆ Art. 7 - Forme di gestione del servizio

TITOLO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

- ◆ Art. 8 - Presupposto dell'imposta
- ◆ Art. 9 - Soggetto passivo
- ◆ Art. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta
- ◆ Art. 11 - Applicazione maggiorazione e riduzione imposte
- ◆ Art. 12 - Dichiarazione d'imposta
- ◆ Art. 13 - Pagamento dell'imposta
- ◆ Art. 14 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
- ◆ Art. 15 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva
- ◆ Art. 16 - Rimborsi
- ◆ Art. 17 - Contenzioso
- ◆ Art. 18 - Riduzione dell'imposta
- ◆ Art. 19 - Esenzioni dall'imposta
- ◆ Art.19 bis - Particolari agevolazioni

TITOLO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ◆ Art. 20 - Oggetto
- ◆ Art. 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- ◆ Art. 22 - Riduzione del diritto
- ◆ Art. 23 - Esenzioni dal diritto
- ◆ Art. 24 - Pagamento del diritto
- ◆ Art. 25 - Modalità delle pubbliche affissioni
- ◆ Art. 26 - Contenzioso e procedimento esecutivo

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- ◆ Art. 27 - Sanzioni tributarie e interessi

- ◆ Art. 28 - Sanzioni amministrative

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- ◆ Art. 29 - Oggetto
- ◆ Art. 30 - Impianti pubblicitari. Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti
- ◆ Art. 31 - Richiesta di autorizzazione
- ◆ Art. 32 - Rilascio dell'autorizzazione

- ◆ Art. 33 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni
- ◆ Art. 34 - Responsabilità
- ◆ Art. 35 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni
- ◆ Art. 36 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni
- ◆ Art. 37 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- ◆ Art. 38 - Norme finali
- ◆ Art. 39 - Entrata in vigore
- ◆ Art. 40 - Norme transitorie

◆ **ALLEGATO A**

◆ **ALLEGATO B**

◆ **ALLEGATO C**

◆ **ALLEGATO D**

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D. L.vo 507/93 e successive modifiche, le modalità e l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - Classificazione del Comune

Il Comune di Moncalieri appartiene alla III classe, avendo una popolazione residente di n. 59.700 abitanti al 31 dicembre 1991 (dati pubblicati dall'I.S.T.A.T.)

Art. 4 - Categorie delle località

Le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:

- dell'imposta sulla pubblicità
- del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.

Nella categoria speciale é applicata una maggiorazione del 140%¹ a decorrere dal 1. 1. 2005²

Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente Regolamento per costituire parte integrante. La loro superficie non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285.

¹ Emendamento alla delibera di Consiglio Comunale n.125 del 19. 07. 94 “ Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni “.

² Con DCC n.33 del 28.2.94 la maggiorazione per la classe speciale era stata determinata nella misura del 60% per l'anno 1994

La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non dovrà essere superiore al 50% della superficie complessiva.

Art. 5 - Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione é divenuta esecutiva, a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, s'intendono prorogate di anno in anno.

Per le tariffe in vigore vedasi allegato C.

Art. 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

A - TIPOLOGIA:

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel piano generale degli impianti.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicità e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione :

MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA

**MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE
AFFISSIONI**

B) – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti da destinare ad affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq.50 per ogni mille abitanti e, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a

n.55.059 abitanti al 31.12.2005, la superficie complessiva risulta definita in mq.2.750

Art. 7- Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni é gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 c.3 lettera c) della L. 142/90, o ai soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari previsto dall' art. 32 del D. L.vo 507/93.

Per quest'ultima ipotesi l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio affissioni dev'essere approvato dall'autorità comunale competente. Nei locali di tale ufficio dovranno essere esposti, per la consultazione, il D. L.vo 507/93 e successive modifiche, il presente Regolamento, le tariffe, un elenco degli spazi destinati alle affissioni e la categoria cui appartengono.

TITOLO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 8 - Presupposto dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, ed effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti:

- i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività

Art. 9 - Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale é circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta é calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta é calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, é autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali. In tal caso l'utente é tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 50% del totale delle locandine.

Art. 11- Applicazione maggiorazione e riduzione imposte

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12 - Dichiarazione d'imposta

I soggetti passivi di cui all'art. 8 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto dall'ufficio comunale competente, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, dev'essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto a seguito della nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità annua s'intende prorogata con il pagamento della relativa

imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2, 3 del D. L.vo 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui é stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui é stato effettuato l'accertamento.

Art. 13 - Pagamento dell'imposta

L'imposta é dovuta, per le fattispecie di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1 e 3 del D. L.vo 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta é quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dev'essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dev'essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta dev'essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora l'importo superi €1.549,37.

La Giunta Comunale per motivi di pubblico interesse o a seguito di motivata richiesta da parte del Concessionario del Servizio di Riscossione può, con proprio atto deliberativo procedere al differimento dei termini di versamento relativamente alle occupazioni di carattere permanente.

I contribuenti non sono tenuti ad effettuare alcun versamento né l'Amministrazione procede ad emettere avvisi di accertamento per un importo pari o inferiore a €2,50

Art. 14 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 15 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva

Per gli accertamenti d'ufficio e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 ex D. L.vo 507/93.

Art. 16 - Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni.

L'Ente impositore non effettua rimborsi per importi pari o inferiori ad €2,50

Art. 17 - Contenzioso

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, di cui all art. 2 del D. L.vo 546/92, le controversie riguardanti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgono al riguardo, ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato Decreto Legislativo.

Art. 18 - Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 19 -Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- i) le insegne, le targhe e simili alla cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 19 bis - Particolari agevolazioni

Per le zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità e di riqualificazione urbana che comportino preclusioni al traffico veicolare per una durata superiore a sei mesi, il Consiglio Comunale, a seguito di apposita relazione particolareggiata predisposta dai settori LL.PP., urbanistica, da trasmettere al

Servizio Tributi, indicante tempistica, modalità, può deliberare agevolazioni sull'imposta per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione limitatamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgano all'interno della zona delimitata dalla medesima delibera.

L'onere finanziario, derivante dalla concessione delle predette agevolazioni o riduzioni, comunque non superiore complessivamente al 6% dell'importo iscritto in sede di previsioni annuali di entrata del bilancio di previsione relativamente alla Imposta comunale sulla Pubblicità – Diritti sulle Pubbliche Affissioni, viene inserito in apposito capitolo del medesimo bilancio di esercizio.

Qualora le insegne di esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari per un periodo superiore a sei mesi, relativamente a zone del territorio comunale ricomprese nella fattispecie di cui al comma precedente è data facoltà, previa autorizzazione rilasciata dai competenti organi tecnici comunali, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio, di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione del tributo.

TITOLO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 - Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni é istituito in modo da garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al Piano Generale degli impianti ed all'elenco B, allegato al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Art. 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni é dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso é richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto é applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto é maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli il diritto é maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli é maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, é dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni dev'essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 12; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

Art 22 - Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni é ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali é prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 23;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacolo viaggiante e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 23 - Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti l'attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concedenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art 24 - Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 13 del presente Regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

Le richieste devono risultare da idonea commissione nella quale devono essere indicate le generalità del richiedente (persona o ente), l'indirizzo, il codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero nonché la ripartizione numerica dei manifesti da affiggere in categoria speciale e quelli in categoria normale.

Per richiedere spazi prefissati devono essere indicate le vie nei cui impianti si intende collocare i manifesti.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, dev'essere data tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso in cui non vi siano spazi disponibili e la non affissione pregiudichi la conoscenza di scadenze fisse è prevista l'autorizzazione all'affissione fuori quadro; detta autorizzazione dovrà prevedere le modalità di decisione da effettuare subito dopo la scadenza.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Sono sostituiti gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non si disponga di altri esemplari, dei manifesti da sostituire, dev'essere data tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui é stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, é dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 25 bis – Prescrizioni particolari

Per le sole affissioni per le quali il diritto è corrisposto in misura ridotta, occorre osservare le seguenti prescrizioni :

- a) il periodo massimo di esposizione di ciascun ordinativo di affissione prefissata è di giorni 15, trascorsi i quali ulteriori affissioni da parte del medesimo richiedente dovranno essere collocate in posizioni diverse;
- b) la prenotazione degli spazi pubblicitari non può essere effettuata oltre i 60 giorni antecedenti il giorno di inizio dell'affissione;
- c) per ogni singola campagna pubblicitaria non può essere prenotato, con riferimento allo stesso mese , più del 10% degli spazi pubblicitari esistenti;
- d) in deroga a quanto previsto al punto b), in relazione alla disponibilità esistente, possono essere prenotati, non oltre i 20 gg. antecedenti quello di inizio dell' affissione, un massimo di 150 fogli.

Art. 26 - Contenzioso e procedimento esecutivo

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli artt. 15 e 17 del presente Regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27 - Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto é dovuta una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento é stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione é prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 28 - Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle Sez. I e II Capo I legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune o dal concessionario del servizio, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità di cui all'art. 15. del presente Regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D. L.vo 507/93.

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 29 -Oggetto

Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 30 - Impianti pubblicitari. Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti

Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 28.5.92, così come modificato dal D. L.vo del 10.9.93 n.360, ed in particolare dell'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II Capo I, paragrafo 3 del DPR 495/92 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Ai sensi dell'art. 23, co. 6, del D. L.vo 360/93, l'ufficio tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 31 Richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

a)l'indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente se persona giuridica; della ragione sociale,

sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale:

b)un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;

c)la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica, fotografica e dal disegno illustrativo;

d)la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

La pubblicità su ponteggi e impalcature con teli di grandi dimensioni non deve eccedere le superfici complessivamente interessate dai lavori e necessita di specifica autorizzazione rilasciata dai competenti organi comunali.

Per gli edifici vincolati ai sensi delle leggi 1089/1999 e 497/1939 e s.m.i., la cui tutela viene esercitata dalla sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici o da altri organi appositamente delegati, la pubblicità deve essere inserita in un copertura che consenta di riconoscere nei tratti fondamentali il bene o il monumento in corso di restauro.

Il bozzetto del progetto, in ogni caso, rispondente ai criteri di cui alla lettere b) e c) del presente articolo, deve avere specifico assenso da parte del settore Urbanistico ed Arredo Urbano comunale, da valutarsi anche in relazione alla pubblicità proposta e al contesto ambientale nel quale si inserisce.

Il corrispettivo da versare a titolo di imposta di pubblicità viene determinato in relazione alla categoria in cui è stata classificata la località ove la medesima pubblicità viene svolta.

Qualora s'intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione suolo prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione della TOSAP.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita la dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 32 - Rilascio dell'autorizzazione

Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

L'autorizzazione s'intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Il Comune ha facoltà di richiedere lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione che saranno ritenuti necessari per mantenere in buono stato i mezzi pubblicitari. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione s'intende revocata senza che l'utente abbia diritto ad alcun compenso o rimborso

Nel caso di mancata installazione nel termine di 6 mesi, l'autorizzazione s'intende revocata.

Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi cui all'art. 32.

L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento che dev'essere sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Tit. II.

L'esposizione dei mezzi pubblicitari é consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40 x 40, di locandine, targhe o scritte su veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione d'immobili posta su fabbricati in vendita,fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al precedente capoverso.

Art. 33 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni

Gli impianti pubblicitari installati senza la prevista autorizzazione o per i quali si é provveduto alla revoca dell'autorizzazione, sono abusivi.

Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia

imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, o da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze d'interesse pubblico. In quest'ultima ipotesi é fatta salva la possibilità di riaffissione dei manifesti non ancora scaduti in altri spazi compresi nella stessa categoria. In tutti questi casi nessun indennizzo o rimborso é dovuto.

Nell'ordinanza viene prevista, in caso d'inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune od il concessionario del servizio, provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla deaffissione e, con successiva notifica, invitano l'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione e/o deaffissione.

Gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune sino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora l'ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 34 - Responsabilità

Il titolare della pubblicità, l'installatore degli impianti, il proprietario dell'area del manufatto o dell'edificio sono solidalmente responsabili per danni a cose e/o

persone derivanti dall'impianto installato (art. 4 Regolamento urbanistico per l'installazione di impianti pubblicitari (DCC n. 115 del 31.3.89).

Art. 35 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1 - OGGETTO

Rientrano fra gli impianti pubblici tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e di collocazione sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune o dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D. L.vo 507/93 e del Titolo III del presente Regolamento.

2 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

a) gli impianti, di norma sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70% atte a contenere i manifesti così come definiti dal co. 4 dell'art. 47 del DPR 495/92 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.

b) a seconda della loro struttura e dimensione gli impianti vengono così ripartiti:

TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituiti da una sola faccia, posizionate in senso verticale od orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

verticali. cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200

orizzontali cm. 100 x 70, 140 x 100, 200 x 140

TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100; le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente :

verticali cm 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200

orizzontali cm 100 x 70, 140 x 100, 140 x 200

IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS), sono normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, o su palificazioni di sezione adeguata e tali da assicurare la stabilità statica del manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

ALTRI IMPIANTI

Sono impianti destinati ad attività diverse da quelle dell'affissione di manifesti, ma recanti uno spazio utilizzabile per le forme di pubblicità comunque compatibili con la natura dell'impianto stesso.

A titolo esemplificativo si citano:

- a) Preinsegne
- b) Transenne parapetonali
- c) Paline fermata bus
- d) Orologi con pannelli pubblicitari
- e) Fioriere con pannelli pubblicitari
- f) Pannelli pubblicitari luminosi
- g) Pensiline fermata bus
- h) Contenitori getta rifiuti

I predetti possono essere installati ed affidati in concessione, a giudizio dell'Amministrazione, a ditte specializzate, diverse dal Concessionario, previo esperimento di procedura di gara pubblica.

La collocazione dei predetti, viene definita secondo quanto stabilito dall'art.31 del presente Regolamento Comunale.

3 - QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI

La superficie complessiva degli impianti é quella indicata nell' art.6, lettera b) del presente Regolamento ed é ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie, dalla Regione o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art. sopracitato.

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano, in genere, gli impianti localizzati con criteri zonali destinati all'affissione di necrologi per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 6 sopracitato.

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI Vi rientrano tutti gli impianti destinati all'affissione di manifesti aventi rilevanza economica e, per la parte non affidata a soggetti privati, per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all'art .6 sopracitato.

IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE In eccedenza alla superficie complessiva di cui ai precedenti capoversi, viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 50% della superficie obbligatoria ex art. 18 comma 3 Decreto Legislativo n. 507/1993.

4 - IMPIANTI GIÀ INSTALLATI - DISPOSIZIONI IN ADEGUAMENTO

Con successivo atto deliberativo, la Giunta comunale confermerà le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente art. 6 punto b) le relative ripartizioni e localizzazioni per destinazione d'uso degli impianti.

La Giunta, se del caso é sentito l'ufficio tecnico competente, potrà disporre le integrazioni necessarie, o le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 36 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni

La Giunta comunale, su proposta dell'ufficio tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze di servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze di servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano s'intende prorogato per altri tre anni.

Il concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta comunale un adeguamento del Piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onere e per motivate esigenze di servizio. La Giunta comunale può adottare la proposta di adeguamento del piano generale degli impianti, formulata dal concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

Ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D. L.vo 507/93, la superficie degli impianti destinati alle affissioni di natura commerciale, installati in categoria speciale, non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

Nel computo della superfici in categoria speciale non va compresa quella degli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionali ed installati in tali località, trattandosi di affissioni non commerciali alle quali non é applicabile la maggiorazione per categoria speciale

Art. 37 - Assegnazione di spazi per le affissioni

Sarà attribuita a soggetti privati (diversi dal Concessionario) la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette a seguito di concessione. La superficie complessiva assegnabile é fissata nel 50% della minima superficie prevista dall'art. 18 co. 3 del D. L.vo 507/93 (18 mq. ogni 1.000 ab.ti).

Detta superficie non é compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico quindi deve considerarsi eccedente alla disponibilità pubblica riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente a norma del presente Regolamento.

Detti spazi, ove del caso saranno affidati in concessione a privati mediante la procedura della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'onere che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, su suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatte salve le concessioni in atto.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D. L.vo 507/93.

Viene contestualmente abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 22.2.80 e successive modificazioni.

Art. 39 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, é pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D. L.vo. 15-11-1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1994.

Art. 40 - Norme transitorie

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni dall'entrata in vigore dello stesso ed a spese del titolare dell'autorizzazione.

La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente Regolamento anche al fine di stabilire l'equilibrio tra gli impianti in categoria speciale e quelli in categoria normale.

A tale scopo dovrà procedersi alla formazione di un piano correttivo o sostitutivo di quello già adottato.

Al fine di agevolare coloro che provvederanno a migliorare le insegne commerciali del centro storico si potrà provvedere, in sede di formazione del

sopracitato piano correttivo, la riduzione del 50% della maggiorazione della tassa pubblicata relativa alla classe speciale³

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità e affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale; se il servizio é affidato in concessione , fa parte del gruppo di lavoro anche il responsabile del servizio designato dal concessionario.

Fino a quando non risulterà operativo il nuovo piano, si ritengono confermati gli impianti esistenti ove, al sorgere di controversie, non dovessero ancora essere insediate le Commissioni provinciali ex art. 80 D. L.vo 546/932 é ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione regionale delle entrate Sez. staccata del Ministero delle Finanze con le modalità di cui all'art. 24 del soppresso DPR 639/72.

In seconda istanza é ammesso ricorso, anche da parte del Comune, al Ministero delle finanze solo se l'ammontare del tributo contestato sia superiore a £ 300.000 ex D.L. 331/93 art. 67 co. 7 convertito con modificazioni nella L.427/93.

³ Emendamento alla delibera del consiglio comunale n° 125 del 19.7.94: “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”.

ALLEGATO A

CATEGORIA SPECIALE

Sono assegnate alla categoria speciale le pubblicità e le affissioni effettuate nella zona delimitata dagli ambiti territoriali, unitari sotto il profilo urbanistico o socio - economico, descritti qui di seguito con la precisazione che, ove il perimetro sia determinato da un asse stradale, l'area considerata comprende una fascia esterna di profondità di 15 metri dal filo dei fabbricati che si innalzano sul filo del perimetro esterno considerato), ad esclusione dell'area delimitata a nord da Via Alfieri, P.zza Baden Baden, v.le Rimembranza, ad est da v.le Petrarca, a sud da Via Cernaia, v.le Porta Piacentina e via C.Colombo, ad ovest via Matteotti.

- Borgo San Pietro vecchio e nuovo, delimitato dai confini comunali verso Torino e Nichelino, dal corso del torrente Sangone e da corso Trieste

- zona AGIP, delimitata da corso Trieste, dal corso del torrente Sangone fino al ponte di corso Roma, via Marengo fino alla Ferrovia, corso del fiume Po e corso Trieste

- Borgo Mercato

- ambito delimitato dai confini con Nichelino, da via Pastrengo e da strada Stupinigi
- ambito costituito da via Pastrengo a partire dal passaggio a livello fino al viadotto ferroviario, via Montebello e la propaggine di strada Carignano (per la profondità di 15 + 15 metri) fino all'incrocio con strada Carpice

- l'intero Centro Storico, delimitato dal corso del fiume Po tra due ponti, via Martiri della Libertà, via Cavour fino a largo Tre Martiri, viale Porta Piacentina, Piazza Amedeo Ferdinando, vicolo Gioia, vicolo Tiziano, viale Rimembranza, piazza Baden Baden, viale del Castello, con la propaggine di strada Torino fino al confine comunale (per una profondità di 15 + 15 metri) per concludersi con strada Torino e via Bogino; al Centro Storico é aggregata la propaggine di corso Savona sino a frazione Rossi (per una profondità di 15 + 15 metri), ad esclusione dell'area delimitata a nord da via Alfieri, p.zza Baden Baden, v.le Rimembranza, ad est da v.le Petrarca, a sud da via Cernaia, v.le Porta Piacentina e via C. Colombo, ad ovest via Matteotti.

- l'ambito di Borgo Aje, definito da via Tennivelli a partire dal largo Tre Martiri, piazza Failla, via del Ballo, via Vittime di Bologna, via Buozzi, strada Villastellone, strada Genova, via Tennivelli sino a largo Tre Martiri

- l'ambito del recente insediamento di Testona e Moriondo, costituito dalla dorsale di strada Genova a partire dall'incrocio con strada Villastellone fino al confine con Trofarello (per una profondità di 15 + 15 metri)

- zona industriale Sanda – Vadò, delimitata a nord da Via E. Ferrari sino all'intersezione con c.so Savona, ad est dal confine con il comune di Trofarello, a sud con la tangenziale sud, ad ovest con il c.so Savona.

COMPUTO SUPERFICI

Superficie complessiva del centro abitato (art. 3 D. Lgs: 285/92)	Kmq 24,419065
Superficie complessiva zona speciale	Kmq 1,60

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI IMPIANTI PER IL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 20/04/2005 è sostituito dal file "Elenco pubbliche affissioni"

ALLEGATO C

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 27.2.98

Tariffe, con decorrenza 1 gennaio 1994, sulla pubblicità e pubbliche affissioni ex D. L.vo 507 / 93

A - PUBBLICITÀ ORDINARIA

effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti (art. 12 c.1)

- per ogni mq e per anno solare £ 28.800

- per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 12 c. 2);

- per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa é maggiorata del 50%; di quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione é del 100%

B - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13)

all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato in base alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13 c 1)

£ 28.800

-per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli é dovuta una maggiorazione del 50%, se la superficie complessiva é superiore a mq 5,5 ed inferiore a mq 8,5 e del 100% se superiore a mq 8,5

- per la pubblicità effettuata per conto proprio (art. 13 c.3) l'imposta per l'anno solare é la seguente

a)per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. £ 172.800

b)per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg £ 115.200

c)per motoveicoli non compresi nelle due categorie precedenti
£ 57.600

- per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alle precedenti lettere é raddoppiata;

qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta é maggiorata del 100%.

C - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14)

a)per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e simili per ogni mq di superficie per anno solare (c. 1) £ 115.200

- per la pubblicità di cui sopra di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1 / 10 di quella annuale;

- per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe (c.3);

b) per la pubblicità realizzata attraverso diapositive, proiezioni luminose, cinematografiche e simili:

- per ogni giorno indipendentemente dal n. dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (c.4) £ 7.200

- per la durata superiore a 30 gg. si applica una tariffa giornaliera pari alla metà (c.5) £ 3.600

D - PUBBLICITÀ' VARIA (Art. 15)

a) con striscioni o mezzi simili che attraversano strade o piazze per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di 15 gg. o frazione (c. 1) £ 28.800

b) con aeromobili per il giorno o frazione di giorno (c.2) £ 172.800

c) con palloni frenati (c.3) £ 86.400

d) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro per ciascuna persona impiegata nella distribuzione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito (c. 4) £ 7.200

e) mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione (c.5) £ 21.600

E - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

Le riduzioni d'imposta sono previste dall'art. 16 del D. L.vo 507/93.

F - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm 70 x 100 e per i periodi sottoindicati é la seguente:

- per i primi 10 gg £ 2.880

- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione £ 864

G - MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI

Le maggiorazioni sono quelle indicate all'art. 19 c.3,4,5;

Le riduzioni sono indicate nell'art. 20 del D. L.vo 507/93.

ALLEGATO D

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 20.04.06

AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Articolo 1: Affissione diretta

1. Il Comune destina appositi spazi per l'affissione diretta da parte dei soggetti di cui all'articolo 20 del D.lgs.507/93 di manifesti.

2. L'affissione è effettuata direttamente dal soggetto di cui al comma precedente, in esenzione del diritto di affissione, di cui all'articolo 19 del D. Lgs.n.507/93, oltre che dell'imposta comunale sulla pubblicità, secondo le modalità stabilite dal presente allegato.

Articolo 2 : Manifesti esclusi dalla affissione diretta

1. Non possono beneficiare degli spazi disponibili i manifesti esposti dagli Enti di cui all'articolo 20 del D.Lgs.n.507 del 1993 che riportino la ragione sociale dello soggetto commerciale che sponsorizza la manifestazione.

Articolo 3: Distribuzione spazi disponibili

1. Gli spazi disponibili sono individuati, nei limiti stabili dal comma 480 dell'articolo unico della legge n. 311 del 2004, con successivo provvedimento, a favore degli Enti non commerciali per le seguenti tipologie di manifesti:

- a) riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.507/93, i comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, relativamente ad attività politiche, sindacali e di categoria,

culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali e per quelli relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

b) riguardanti gli annunci mortuari

2. Il prospetto dettagliato degli spazi disponibili, è depositato presso l'Ufficio Gestore del Servizio Affissioni.

Articolo 4: Modalità per le pubbliche affissioni.

1. L'affissione diretta dei manifesti deve essere preceduta da comunicazione inoltrata direttamente e personalmente al Servizio Pubbliche Affissioni (Concessionario del Comune di Moncalieri per la gestione e la riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità – Diritti sulle Pubbliche Affissioni) che provvederà alla bollatura dei singoli manifesti e alla annotazione delle richieste pervenute su apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione è di giorni dieci per i manifesti di cui all'art.3 comma 1 lett.a) e di giorni tre per le affissioni dirette di cui all'art.3 comma 1 lett.b)

3. Ogni richiedente non può di regola essere autorizzato all'affissione diretta per un numero maggiore del 10 per cento degli spazi della categoria di appartenenza, di cui all'articolo 3 del presente allegato;

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata immediatamente al soggetto richiedente l'affissione diretta.

5. Il Comune non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato.

6. Di regola la richiesta per l'effettuazione delle affissioni dirette è presentata almeno due giorni prima di quello in cui il soggetto ritiene di esporre i manifesti. Per l'affissione di annunci mortuari o di manifesti la cui esposizione ha carattere di urgenza, la richiesta di affissione può essere presentata lo stesso giorno dell'affissione, salvo si tratti di giorno festivo; in tale ipotesi la regolarizzazione della predetta affissione deve essere effettuata entro le ore 11.00 del primo giorno non festivo immediatamente successivo.

7. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni dirette nonché il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 5: Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente allegato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 507 del 1993.

APPROVAZIONE

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.125 del 19/7/94 esecutiva ai sensi di legge 13/9/94 entrato in vigore 29/9/94 dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. (dal 14/9/94 al 28/9/94)

MODIFICAZIONI

-Deliberazione n. **17** del 27/02/1998

esecutiva ai sensi di legge 14/03/1998

entrato in vigore il 22/04/1998 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio.

-Deliberazione del Consiglio Comunale n.**22** del 1998

esecutiva ai sensi di legge 03/04/1998

entrato in vigore il 22/04/1998, dopo ripubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio

-Deliberazione del Consiglio Comunale n.**37** del 16/04/2003

-Entrato in vigore il 21 giugno 2003 dopo la ripubblicazione per 15 gg. All'Albo Pretorio.

-Deliberazione del Consiglio Comunale n.**91** del 26/09/2003.

La presente deliberazione è entrata in vigore il 20/11/2003 dopo la ripubblicazione per 15 giorni

-Deliberazione di Consiglio Comunale **26** del 29/03/2004, entrata in vigore il 06/06/2004 dopo la ripubblicazione dopo 15 giorni all'Albo Pretorio.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. **9** del 27/01/2005, entrata in vigore il 02/04/2005 dopo la ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. **10** del 27/01/2005, entrata in vigore il 02/04/2005 dopo la ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. **27** del 20/04/2006, entrata in vigore il 24/06/2006 dopo la ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. **28** del 20/04/2006, entrata in vigore il 24/06/2006 dopo la ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. **139** del 20/12/2006, entrata in vigore il 09/03/2007 dopo la ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.**69** del 16/07/2014

NOTAZIONE

L'allegato B del presente regolamento è sostituito dal 20/04/2005 dal file "Elenco impianti affissione"